



# COMUNE DI MORRO D'ORO

## PROVINCIA DI TERAMO

### Ordinanza N. 37 del 04/10/2024

**OGGETTO:** Incendio nello stabilimento della Kemipol di Scerne di Pineto. Tutela della salute pubblica.  
Nuova Ordinanza

#### **PREMESSO**

- che un grave incendio è divampato nello stabilimento Kemipol, che produce solventi e diluenti, nella zona industriale di Scerne di Pineto, nel pomeriggio del 30 settembre 2024
- sul luogo dell'incendio sono intervenute le squadre di soccorso le cui operazioni di spegnimento si sono protratte fino alla giornata di ieri e che l'incendio ha sprigionato una nube di fumo denso ed acre sulla cui consistenza ha effettuato le analisi del caso l'ARTA;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 35 del 01.10.2024 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale in relazione all'emergenza di cui trattasi;

**PRESO ATTO** delle risultanze della riunione in data 01.10.2024 delle ore 17,30 alla presenza della Prefettura, dell'Arta, della ASL, dei VV.FF., e dei comuni di Pineto, Roseto, Atri, Silvi, Morro d'Oro e Notaresco, in cui si è dato conto degli ulteriori rilievi che l'ARTA ha effettuato in mattinata, i cui risultati, sono stati valutati dalla ASL nella norma e quindi ritenuto di entrare nella seconda fase di emergenza con il graduale ripristino delle attività, consentendo la ripresa delle attività didattiche in tutte le scuole e delle attività produttive, con l'obbligo, per queste ultime e dove necessario, di provvedere alla sostituzione dei filtri degli apparecchi di ventilazione;

**DATO ATTO** che si è ritenuto confermare le seguenti misure precauzionali, in attesa dei risultati delle ulteriori analisi che l'IZS sta eseguendo:

- *Divieto di raccolta e consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggio per animali, compresa raccolta delle olive ed eventuale trebbiatura;*
- *Divieto di utilizzo delle acque dei laghi ad uso irriguo in un raggio di 2 km dal sito dell'incendio;*
- *Divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e d'affezione e mantenimento degli animali in stabulazione chiusa;*

**VISTO** che

- ai sensi del comma 1, dell'articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile;
- ai sensi del comma 5, dell'articolo 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a

carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

- ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

- ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, “Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile”

**RITENUTO** necessario intervenire con urgenza, adottando il presente provvedimento a scopo precauzionale, per tutelare la salute dei cittadini;

**DATO ATTO** che sussistono i presupposti per quanto sopra esposto per emettere un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di assicurare la tutela della salute pubblica;

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTI** gli articoli, 6 e 12 del d.lgs. n. 1/2018

### **ORDINA**

sul territorio comunale in via cautelativa, fino a nuovo provvedimento:

- il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggi per animali compresa la raccolta delle olive ed eventuale trebbiatura;
- il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e d'affezione;
- il divieto di utilizzo delle acque dei laghi ad uso irriguo in un raggio di 2 km dal sito dell'incendio.

### **INVITA**

la ripresa delle attività didattiche in tutte le scuole;  
la ripresa delle attività produttive, con l'obbligo, per queste ultime entro 2 km dal sito di provvedere alla sostituzione dei filtri degli apparecchi di ventilazione;

### **INFORMA**

che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art 650 C.P.

### **DISPONE**

l'invio, per competenza, di copia del presente provvedimento

Alla Prefettura di Teramo protocollo.prefte@pec.interno.it

Alla Provincia di Teramo protocollo@pec.provincia.teramo.it.

Al Comando Stazione Carabinieri di Notaresco tte25726@pec.carabinieri.it

Al Comando VV.F di Teramo com.teramo@cert.vigilfuoco.it

Alla Sala Operativa Regionale dpc030@pec.regione.abruzzo.it, salaoperativa@regione.abruzzo.it

Al Centro Funzionale della Regione Abruzzo centro.funzionale@pec.regione.abruzzo.it-

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**

f.to Romina Sulpizii

Morro D'Oro, li 04/10/2024

Il Dirigente

SULPIZII ROMINA